



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA  
SEZIONE SECONDA CIVILE**

nella persona del Giudice dott.ssa Elena Fondrieschi ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **14577/2020** promossa da:

**Parte\_1** (C.F. **P.IVA\_1**), con il patrocinio dell'avv. CANZONIERO FRANCESCO e dell'avv. ZOLLA SHARA ( **C.F.\_1** )

**ATTRICE**

contro

**CP\_1** (C.F. **P.IVA\_2**), con il patrocinio dell'avv. BOTTOS FIAMMETTA

**CONVENUTA**

**Conclusioni**

Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata il 23.12.2020, la società **Parte\_1** impugnava il lodo irrituale emesso dall'Arbitro Unico Avv. Paolo Pedretti, sottoscritto e comunicato in data 23.12.2019, mai notificato e conveniva in giudizio **CP\_2** chiedendo l'annullamento del lodo irrituale ex art. 808 ter comma 2, n.1 c.p.c.

Parte attrice asseriva che la clausola arbitrale per relationem, contemplata all'art. 19 della scrittura privata del 28.4.2016, non sarebbe stata sufficientemente chiara nel determinare la volontà delle parti di demandare la decisione in ordine alle future controversie ad un arbitro poiché il documento richiamato non era allegato al contratto.

**CP\_2** ritualmente costituitasi in giudizio, contestava quando ex adverso dedotto sostenendo che l'eccezione è totalmente destituita di ogni fondamento giuridico poiché la



previsione di demandare le controversie ad un arbitrato era espressa e specifica ed il documento facilmente conoscibile con l'ordinaria diligenza, in quanto atto pubblico. Sul punto citava la sentenza n. 81 del 4.1.2017 della Corte di Cassazione che afferma che la clausola compromissoria prevista in un documento cui il contratto fa riferimento è valida se *“il richiamo espresso assicura la piena consapevolezza della parti in ordine alla deroga alla giurisdizione”* e concludeva che nel caso di specie, l'art. 19 della scrittura privata, poiché prevedeva espressamente che le controversie avrebbero dovute essere risolte mediante ricorso ad un arbitrato, risultava ampiamente soddisfare il requisito della piena consapevolezza di deroga alla giurisdizione.

La causa è stata istruita con la sola acquisizione dei documenti offerti in comunicazione dalle parti, successivamente fissata a precisazione delle conclusioni, quindi trattenuta in decisione con termini di legge per deposito di comparse conclusionali e di replica.

\*

Dall'analisi degli atti e documenti di causa emerge quanto segue.

La società *Controparte\_1* è stata costituita a gennaio 2017 e, a marzo dello stesso anno, ha acquisito la proprietà dell'omonimo marchio, registrato nel 2005 presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi al nr. 0001173189, identificante l'esercizio in forma organizzata dell'attività odontoiatrica in genere. La società *CP\_1*, oltre a svolgere l'attività di gestione ed organizzazione di strutture odontoiatriche sotto l'egida del proprio marchio, concedeva in uso il predetto segno distintivo alle strutture aventi determinati requisiti e caratteristiche di gestione dei servizi odontoiatrici. Nel periodo antecedente alla suddetta operazione di acquisizione, il marchio era stato concesso in uso al *Controparte\_3* (p. iva *P.IVA\_3*) con sede in Brescia - con facoltà di concederlo in sub-licenza alle strutture odontoiatriche aventi determinati requisiti di gestione e organizzazione.

Nell'ambito di detti poteri, il suddetto *CP\_3* aveva concesso in uso il marchio alla società *Parte\_1* con contratto sottoscritto in data 28.04.2016, poi il 26.06.2018 risolto per inadempimento. In forza di acquisizione della proprietà del marchio e di un accordo di trasferimento dei contratti di sub licenza, intervenuto tra le società titolari del marchio e il *CP\_3*, tutti i contratti, compreso quello stipulato tra il *CP\_3* e *Parte\_1* furono trasferiti in capo a *CP\_1* in forza dell'art. 9 del contratto di sub-licenza. Il suddetto contratto di uso del marchio prevedeva il pagamento nella misura del 2% del fatturato mensile a titolo di corrispettivo per la concessione dell'uso del marchio (royalties). Per la corretta quantificazione dell'ammontare delle royalties dovute, la *Parte\_1* aveva l'obbligo di inviare mensilmente il resoconto dell'ammontare del fatturato relativo al mese precedente rispetto a quello di inoltro.

*Parte\_1* aveva comunicato l'ammontare del suo fatturato mensile fino alla data del 01.06.2018, tuttavia, non aveva provveduto a pagare le royalties maturate dal 01 luglio 2017 all'11 luglio 2018, per un importo complessivo di Euro 12.976,94.



**CP\_1** allora, si determinava a promuovere la procedura arbitrale, così come contrattualmente prevista, per recuperare il credito maturato, così come previsto dal contratto di licenza d'uso del marchio. Il suddetto contratto, infatti, contemplava una clausola arbitrale secondo cui ogni controversia inerente l'esecuzione del contratto doveva essere devoluta ad un arbitro secondo la disciplina dettata dallo statuto sociale del **CP\_3**. A sua volta, la disciplina dettata dalla clausola compromissoria dello statuto sociale del **CP\_3** prevedeva, all'art. 39, il ricorso ad un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Brescia. Pertanto, su istanza della **CP\_1** il Presidente del Tribunale di Brescia, in data 22.07.2019, nominava arbitro unico l'avv. Paolo Pedretti che accettava l'incarico.

Dopo ampia istruzione della vertenza, in data 23.12.2019, l'arbitro pronunciava il lodo arbitrale irrituale con la quale accoglieva parzialmente la domanda formulata dalla **CP\_1** condannando la società **Parte\_1** a pagare alla società ricorrente la somma di Euro 10.040,32, oltre interessi di mora dalla domanda di arbitrato fino al saldo e disponendo il pagamento delle spese legali sostenute da **CP\_1** quantificate in Euro 2.738,00, a carico della debitrice nella misura di due terzi, oltre rimborso forfettario e accessori di legge. Tuttavia, la società **Pt\_1** [...] non provvedeva a corrispondere spontaneamente la suddetta somma di denaro, sicché, la **CP\_1** promuoveva Ricorso per Decreto Ingiuntivo e successiva azione esecutiva. Successivamente, la società **Pt\_1** promuoveva la presente causa al fine di ottenere l'annullamento del lodo irrituale emesso dall'arbitro unico avv. Paolo Pedretti e comunicato in data 23.12.2029, previa declaratoria di nullità della clausola compromissoria contemplata nel contratto di licenza d'uso del marchio del 28.06.2016.

Nel merito si rileva l'infondatezza della tesi attorea laddove asserisce che la clausola compromissoria, contenuta nell'art. 19 della scrittura privata del 27.04.2016, sarebbe nulla in quanto contenente un rinvio alla disciplina dettata dallo statuto sociale del **Controparte\_3** [...], non allegato. Il predetto art. 19 della scrittura privata del 28.04.2016 così recitava: *“questo contratto sarà interpretato, applicato ed eseguito in conformità delle leggi italiane. Ogni controversia inerente l'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto sarà risolto mediante ricorso ad un arbitro secondo la relativa disciplina dettata dallo statuto del consorzio alla quale si rinvia”*. La clausola compromissoria così come scritta e, specificatamente approvata dalle parti, è senza dubbio valida ed efficace poiché risulta inequivoco che le parti avevano inteso devolvere qualsiasi controversia inerente l'interpretazione ed esecuzione del contratto ad un arbitro. Risulta altrettanto pacifico che le parti avevano inteso accettare la disciplina dettata dallo statuto del **CP\_3**, in quanto espressamente richiamato, al fine di regolamentare la procedura arbitrale. Il rinvio, inoltre, non risulta affatto generico come sostiene parte attrice, atteso che risulta che le parti avevano negoziato e accettato specificatamente detto rinvio, dando dunque ad intendere che erano a conoscenza di quanto contenuto nello statuto; senza



considerare, anche, che trattandosi di un atto pubblico, lo stesso era facilmente consultabile usando l'ordinaria diligenza. Per inciso si ribadisce che il rinvio non è fatto tout court ad una clausola che preveda in sé la devoluzione della controversia all'arbitrato ma riguarda solo il regolamento e le modalità dell'arbitrato già scelto dalle parti nel contratto come metodo di risoluzione di eventuali controversie. Va ribadito che, nel caso di specie, l'art. 19 della scrittura privata, poiché prevedeva espressamente che le controversie avrebbero dovute essere risolte mediante ricorso ad un arbitrato, risulta ampiamente soddisfare il requisito della piena consapevolezza di deroga alla giurisdizione. Risulta, dunque, evidente che parte attrice offre una lettura del distorta della pronuncia della Suprema Corte (sentenza n. 81 del 4.1.2017 "*il richiamo espresso assicura la piena consapevolezza della parti in ordine alla deroga alla giurisdizione*") laddove è affermato che il requisito della consapevolezza della deroga alla giurisdizione non è soddisfatto allorché il contratto prevede un rinvio senza che vi sia alcun cenno alla clausola arbitrale. Distorta è anche la lettura della Sentenza del 22 febbraio 2000 n. 1989, con la quale parte attrice vorrebbe far credere che i giudici della Suprema Corte abbiano affermato che una clausola arbitrale per relationem sarebbe valida solo se il documento separato sia allegato al primo e sottoscritto da tutte le parti. L'interpretazione risulta del tutto fuorviante perché la causa riguardava un caso in cui la sottoscrizione del documento, che prevedeva la clausola arbitrale, era avvenuto a mezzo uno scambio di raccomandate le cui firme non erano contenute in un unico documento ma in documenti separati, tuttavia ritenuti efficaci al fine della manifestazione della volontà perché fra essi "collegati", ma non in senso di "allegati", ma contenenti la stessa manifestazione di volontà. Anche tutte le altre sentenze che si rinvencono nella comparsa conclusionale di parte attrice sono state interpretate in modo fuorviante in quanto, da una attenta lettura, risultano tutte uniformi nell'affermare che le clausole compromissorie "per relationem" sono valide ed efficaci quando il rinvio contenuto nel contratto preveda un richiamo specifico della clausola compromissoria e non solo un rinvio generico, inteso questo come carente di ogni riferimento al deferimento delle controversie ad un arbitro. Nel caso di specie il richiamo era senza dubbio specifico poiché in modo chiaro e incontrovertibile prevedeva la risoluzione delle controversie attraverso un arbitro. Le parti dunque non potevano avere dubbi sulla deroga alla giurisdizione ordinaria in quanto previsto in modo inequivoco.

Si ritiene pertanto corretta l'interpretazione dell'arbitro che ha considerato il rinvio allo statuto del Controparte\_3 previsto dall'art. 19 del noto contratto, un rinvio per "*relationem perfectam*" perché indicava in modo espresso e preciso dove fosse rinvenibile il regolamento della procedura arbitrale, ovvero in un atto pubblico conoscibile da chiunque ne avesse interesse alla consultazione.

Lo statuto stesso delinea in modo altrettanto specifico e palese la forma arbitrale prevista dal suddetto statuto. L'art. 39 dello statuto prevedeva, infatti, che l'arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Brescia doveva decidere "*in via irrituale secondo equità*". Sulla base di detta



chiara previsione, non vi sono dubbi circa il fatto che le parti, con il rinvio allo statuto, avevano stabilito di risolvere le future controversie in via negoziale, senza i formalismi della giurisdizione ordinaria e di quella concorrente dell'arbitro rituale. Inoltre, significativa risulta la precisazione che si rinviene nel predetto statuto tesa ad ammonire le parti circa il rispetto del lodo irrituale nella consapevolezza dell'assenza della natura esecutiva: *“Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti”*.

Correttamente parte convenuta ha osservato che di fronte ad una serie di locuzioni e precisazioni così esplicite e conformi alla rubrica dell'art. 808 ter c.p.c., l'arbitro nominato non poteva di certo interpretare il dato letterale, nonché la volontà delle parti, in maniera diametralmente opposta a quanto espressamente previsto. Sul punto si evidenzia altresì che *Pt. I* sia in ambito di procedura arbitrale sia nella causa che ci occupa, non ha indicato le ragioni per cui sarebbe dubbia la natura dell'arbitro, limitandosi ad eccepire la nullità della clausola arbitrale contenuta nell'art. 19 della scrittura privata perché contenente uno specifico rinvio per la disciplina dell'arbitrato, senza valutare che se la clausola arbitrale riveste la forma scritta ad substantiam, come nel caso di specie, qualora vi siano dubbi circa la natura dell'arbitrato, la giurisprudenza, (ex multis: Cass. civ. Sez. I, sent. 07.04.2014 n. 6909), in ragione della riforma di cui al D. Lgs 02.02.2006 n. 40, ha affermato il principio secondo cui si deve optare per la natura rituale dell'arbitrato e non per la declaratoria di nullità della clausola compromissoria.

Posto, pertanto, che la clausola arbitrale contenuta nella scrittura privata del 28.04.2016 risulta valida ed efficace ai sensi dell'art. 808 c.p.c., e considerato che il rinvio allo statuto risulta un rinvio per *“relationem perfectam”*, ne consegue la reiezione della domanda.

Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna di parte attrice alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.929,05 di cui euro 2.547,00 per compenso professionale (considerati valori medi per fase studio, introduttiva e minimi per decisionale in quanto riferita ad argomentazioni già esposte in fase introduttiva) ed euro 382,05 per spese generali oltre iva e cpa di legge.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:

Respinge la domanda attorea.

Condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite, liquidate come in parte motiva.

Brescia, 12 maggio 2025

Il Giudice  
Elena Fondrieschi